



OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE ALLE IMPRESE

(a cura dei Servizi Tributari di Unione Confcommercio MiLoMB e della Segreteria FIMAA MiLoMB)

L'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017 prevede l'**obbligo per le aziende di pubblicare entro il 30 giugno** di ogni anno le informazioni relative a "**sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**" effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo uguale o superiore a € 10.000 (somma di tutti i contributi), dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.lgs. 165/2001, e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti riguarda:

- le società di capitali (Spa, Srl, Sapa)
- le società di persone (Sas, Snc),
- le imprese individuali,
- le società cooperative,
- gli enti commerciali.

Sono esclusi i liberi professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro).

GLI AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE

Andranno considerati, ad esempio per l'anno 2022:

- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2022,
- aiuti e contributi concessi/incassati nel 2022.

Nell'ipotesi in cui un aiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato (nel 2022, in quanto erogato nel 2023), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dell'obbligo per l'anno successivo.

Gli aiuti e/o i contributi ricevuti da:

- Stato
- Enti locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni
- Istituzioni universitari
- Istituti autonomi case popolari
- Camere di Commercio
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali

- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL)
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico

A titolo di:

- sovvenzioni,
- sussidi,
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi)
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

Esclusioni dall'obbligo di pubblicizzazione:

- Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni.
- Le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
- I vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese (es.: credito di imposta beni strumentali)
- **Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell'anno non supera € 10.000.**
- Gli aiuti di carattere generale.

CRITERIO DI PUBBLICIZZAZIONE

Contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa; per alcune fattispecie non sarà possibile utilizzare tale principio per cui si avrà riguardo all'anno di fruizione o di concessione.

DOVE SI PUBBLICIZZANO GLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI

Le società di capitali e altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria: l'obbligo di pubblicizzazione vien assolto in nota integrativa;

i soggetti diversi dai precedenti: l'obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante **pubblicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla percezione degli aiuti sul proprio sito internet**. In mancanza di proprio sito internet sul sito dell'Associazione di categoria di appartenenza.

COME SI PUBBLICIZZANO

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

- ✓ denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente,
- ✓ denominazione del soggetto erogante,
- ✓ somma incassata o valore del vantaggio fruito,
- ✓ data di incasso,
- ✓ causale (una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, indicando l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

COVID-19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE

Dal 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi-sovvenzioni e aiuti-contributi a fondo perduto-garanzie a copertura di mutui-crediti di imposta-ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni.

Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell'ambito del "temporary framework" europeo e nel regime "De Minimis".

I "Contributi a fondo perduto COVID" percepiti dalle imprese a fronte dell'emergenza sanitaria non rientrano nell'ambito degli obblighi informativi previsti dall'art.1, commi 125-129, della L. 124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

- i "Contributi a fondo perduto COVID" rientrano di fatto nell'ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano "un rapporto one to one" tra l'Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell'obbligo informativo;
- oltre che, per questi è già prevista l'iscrizione automatica al "Registro nazionale degli aiuti di Stato" istituito presso il MISE (di cui all'art. 52 della L. 234/12), pertanto sono già automaticamente "pubblicizzati".

REGIME SANZIONATORIO

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all' 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00;
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

- Il cd. decreto "Milleproroghe 2023" (D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023, art. 22-bis), in sede di conversione in legge, ha disposto che **le sanzioni relative all'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2023 si applicheranno dal 1° gennaio 2024.**

Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del D.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

IMPORTANTE: per le imprese che devono assolvere all'obbligo di pubblicazione delle erogazioni ricevute ma che NON devono pubblicare il bilancio e NON posseggono un proprio sito internet l'Unione Confcommercio MiLoMB rende disponibile una sezione del proprio sito per adempiere agli obblighi previsti dalla L. 124/2017.